



**COMUNE DI ARGENTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO  
AD ESPERTI ESTERNI DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI  
CONSULENZA**

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 235 del  
17/11/2022**

## **I N D I C E**

**Art. 1 – Oggetto e ambito di regolamentazione**

**Art. 2 - Tipologie di incarichi e forme contrattuali**

**Art. 3 – Esclusioni**

**Art. 4 – Programma degli incarichi e relazione con i documenti di programmazione finanziaria**

**Art. 5 – Competenze e presupposti per il conferimento dell'incarico**

**Art. 6 – Procedura di conferimento incarico mediante procedura comparativa**

**Art. 7 – Disciplinare di incarico**

**Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

**Art. 9 – Procedura di conferimento incarico senza esperimento di procedura comparativa**

**Art. 10 – Disposizioni finali**

**Art. 11 - Entrata in vigore**

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di regolamentazione**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007 e ss.mm.ii..

Sono esclusi dall'applicazione delle procedure del presente regolamento, fermo restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge, le seguenti tipologie di prestazione:

- a) le prestazioni di servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, che trovano disciplina nel Codice dei contratti pubblici approvato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
- b) gli incarichi professionali di architettura e ingegneria di natura intellettuale e tecnica e le consulenze urbanistiche conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) gli incarichi a legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, nonché le prestazioni professionali per servizi notarili. Tali incarichi devono, comunque, essere affidati in ottemperanza dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) gli incarichi ai componenti dell'Organo di Revisione dei Conti, dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione, degli organismi di controllo interno, e gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni obbligatorie per legge (commissioni di gara o di concorsi e selezioni).

## **Art. 2 – Tipologie di incarichi e forme contrattuali**

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento riguardano:

- attività di **studio** consistente nello svolgimento di analisi ed approfondimenti in merito ad una determinata questione o ad una specifica materia, predefinita dal committente, che si deve concludere con la consegna da parte dell'incaricato, di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati le conclusioni a cui egli è pervenuto e le soluzioni proposte;
- attività di **ricerca** che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione e che si concretizza nella raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato.
- attività di **consulenza** consistente nella richiesta di pareri ad esperti in materie o relativamente a problematiche riguardanti l'Ente; con essa l'amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi;
- attività di **collaborazione** che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti precedenti.

Le quattro categorie, in sintesi, si concretizzano in un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del Codice Civile) reso senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore.

La nozione di prestazione d'opera intellettuale si distingue dalla nozione di appalto di servizio, non oggetto di questo regolamento, in quanto è caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico con una organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale.

2. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:

- a. Contratto di lavoro autonomo di natura professionale;
- b. Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.

a. Si definisce prestazione di **lavoro autonomo di natura professionale** la prestazione resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto della prestazione. Trattasi di rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in Ordini o Albi Professionali.

b. Si definisce prestazione di **lavoro autonomo di natura occasionale** la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

### **Art. 3 – Esclusioni**

1. Non è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e rese con modalità di esecuzione organizzate dal Comune anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
2. Non possono essere affidatari di incarichi e collaborazioni:
  - a) i soggetti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi e le collaborazioni gratuite.
  - b) coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento dell'incarico.
3. L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, da parte dei soggetti incaricati, resa nelle forme di legge contestualmente alla presentazione della domanda. Qualora, a seguito di verifica disposta dal Comune sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento dell'incarico, quest'ultimo è revocato, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito ed ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

### **Art. 4 – Programma degli incarichi e relazione con i documenti di programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale del Comune di Argenta è l'organo competente ad approvare e aggiornare ogni anno, il programma triennale degli incarichi di collaborazione esterna, affidabili dall'ente nel corso del periodo di valenza del Bilancio di previsione pluriennale.
2. Il programma degli incarichi costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP) e deve trovare riscontro e coerenza in termini finanziari nel Bilancio pluriennale, nel Bilancio preventivo annuale, nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e in particolare nel Piano Esecutivo di Gestione in specifici capitoli di spesa.
3. Il programma triennale degli incarichi è preventivamente sottoposto al parere dell'Organo di Revisione del Comune in occasione dell'approvazione del DUP e quindi, come tale, il requisito di corredare l'atto di affidamento di ogni incarico esterno con la valutazione dell'organo di revisione dell'ente, così come disposto dall'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., si intende già assolto con il recepimento del parere reso dall'Organo di Revisione per l'approvazione del DUP stesso.

### **Art. 5 – Competenze e presupposti per il conferimento dell'incarico**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti o dei funzionari incaricati di posizione organizzativa da essi delegati, che intendono avvalersene. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo. Il dirigente che conferisce l'incarico ne accerta e dichiara la coerenza con la previsione contenuta nel Programma degli incarichi esterni di collaborazione approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii..
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Essi devono rispondere ai compiti istituzionali dell'ente o alla programmazione approvata dal Consiglio. Non devono riguardare attività generiche o riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
  - a) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
  - b) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini, albi e/o elenchi. Sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi che, pur in assenza di laurea, sono caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente o, ancora, ad ambiti professionali relativi alle arti, allo spettacolo o ai mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - c) deve essere preliminarmente accertata la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
  - d) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al comune, ad obiettivi specifici. Non possono rientrare tra le prestazioni conferibili, le funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo;
  - e) l'oggetto della prestazione richiesta deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui emerga che, per la loro realizzazione, è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - f) l'ente deve avere preliminarmente accertato, per mezzo di una reale e documentata ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della propria organizzazione.

La motivazione dell'impossibilità di utilizzo del personale dipendente deve essere dimostrata con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami ad altri atti o determinazioni, da inserire nella determina con cui si assume la decisione di conferire l'incarico ad un professionista esterno.

A questo scopo il dirigente responsabile di settore, che intenda affidare l'incarico a soggetto esterno, invierà comunicazione scritta a tutti gli altri dirigenti dell'ente, completa dell'indicazione della professionalità richiesta, al fine di verificare che questa sia assente e/o non disponibile anche negli altri settori interessati;
  - g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
  - h) l'importo del compenso deve trovare adeguata copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del PEG e deve essere congruo rispetto alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico ed ai contenuti della prestazione richiesta;
  - i) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Regolamento.
  - j) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle norme in tema di inconferibilità ed incompatibilità delle cariche e degli incarichi, contenute nel Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 e ss.mm.ii..

## **Art. 6 – Procedura di conferimento incarico mediante procedura comparativa**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di condizioni e la par condicio tra i potenziali incaricati, gli incarichi sono conferiti tramite:
  - **procedura di selezione comparativa** dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, anche con successivo colloquio;
  - oppure
  - previa selezione pubblica, anche con colloquio dei partecipanti alla selezione o altra modalità di valutazione attitudinale.
2. Il dirigente competente predispose un apposito avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'ente, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) l'oggetto dell'incarico;
  - b) i requisiti culturali e professionali richiesti;
  - c) le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e dell'eventuale colloquio;
  - e) le modalità di effettuazione dell'eventuale colloquio;
  - f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - g) il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico.
3. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti culturali e professionali, nonché le risultanze dell'eventuale colloquio, secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
4. Per l'effettuazione della selezione il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica composta a titolo gratuito da personale dell'ente esperto in materia, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
5. Le risultanze della selezione sono indicate in apposito verbale che deve essere specificatamente richiamato nella determinazione di affidamento dell'incarico.
6. Il dirigente competente provvederà a emanare tutti gli atti necessari e nella determina di affidamento indicherà se l'atto debba o non debba essere comunicato alla Corte dei Conti in applicazione all'art. 1 comma 173 L. 266/2005 e ss.mm.ii..
7. Alla determinazione di affidamento dell'incarico deve seguire la stipula di apposito contratto o disciplinare di incarico.
8. Gli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o di consulenza, così come contemplato dall'art. 15, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono efficaci e possono dar luogo a liquidazione del compenso, solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle seguenti informazioni, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Consulenti e Collaboratori": nominativo del consulente individuato; estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione di tali dati avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

9. Gli affidamenti effettuati in violazione del presente Regolamento, costituiscono illecito disciplinare e possono essere fonte di responsabilità erariale.

#### **Art. 7 – Disciplinare di incarico**

1. I contratti/disciplinari connessi agli incarichi di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la natura dell'incarico e la forma contrattuale (contratto di lavoro autonomo di natura professionale, contratto di lavoro autonomo di natura occasionale);
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) l'oggetto della prestazione, che deve essere altamente qualificata e non deve coincidere con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici dell'ente;
  - e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - f) l'ammontare del compenso, gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione, che è condizionata dall'effettiva e corretta realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
  - g) la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione e/o di clausola risolutiva;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
2. Il compenso dell'incarico è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico oltre che all'adempimento degli obblighi in tema di trasparenza contemplati nel D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto/disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Come contemplato dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 7, comma 6, lettera c), non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento

dell'incarico.

### **Art. 9 – Procedura di conferimento incarico senza esperimento di procedura comparativa**

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa, previa ricognizione interna secondo l'art. 5, comma 3, lettera f), del presente Regolamento, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nei seguenti casi:
  - a) Quando lo svolgimento di precedente procedura comparativa sia risultata infruttuosa, mantenendo inalterate le iniziali condizioni previste dall'avviso;
  - b) quando, in casi di particolare urgenza, determinata da eventi imprevedibili, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative. La determinazione di affidamento deve esplicitare i motivi posti a fondamento della "particolare urgenza", che non devono essere imputabili all'Ente;
  - c) per prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente ovvero degli Amministratori locali come individuati dall'art. 77 comma 2 periodo II del D.lgs. 267/2000, che si esauriscano in una singola giornata di formazione;
  - d) per le seguenti prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che il collaboratore svolga in maniera autonoma e saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese: partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni;
  - e) per le attività comportanti prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione (unicità della prestazione).

### **Art. 10 – Disposizioni finalità**

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionali che regolano la materia.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 20.02.2009 e modificato con deliberazione G.C. n. 25 del 18.02.2013.

### **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento dopo la sua adozione da parte della Giunta Comunale, è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro i successivi trenta giorni. Il regolamento approvato è oggetto di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Disposizioni generali" - del sito internet istituzionale e diffuso mediante intranet a tutti gli uffici dell'Ente. Esso entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del testo all'Albo Pretorio on-line del Comune, salvo che la deliberazione di approvazione non sia dichiarata immediatamente eseguibile e non ne disponga l'entrata in vigore immediatamente dopo l'approvazione.